

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1556

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PAZZAGLIA, ALMIRANTE, ABBATANGELO, AGOSTINACCHIO, ALOI, ALPINI, BAGHINO, BERSELLI, BOETTI VILLANIS AUDIFREDI, CARADONNA, DEL DONNO, de MICHIELI VITTURI, FINI, FORNER, FRANCHI FRANCO, GUARRA, LO PORTO, MACALUSO, MACERATINI, MANNA, MARTINAT, MATTEOLI, MAZZONE, MENNITTI, MICELI, MUSCARDINI PALLI, PARLATO, PELLEGATTA, POLI BORTONE, RALLO, RAUTI, RUBINACCI, SERVELLO, SOSPIRI, STAITI di CUDDIA delle CHIUSE, TASSI, TATARELLA, TRANTINO, TREMAGLIA, TRINGALI, VALENSISE, ZANFAGNA

Presentata l'8 aprile 1984

Costituzione di una Commissione parlamentare per il controllo delle nomine ad incarichi e funzioni di competenza del Governo

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la presente proposta di legge chiediamo la costituzione di una Commissione parlamentare composta da dodici deputati e dodici senatori per il controllo delle nomine e delle conferme ad incarichi o funzioni di competenza del Governo o dei singoli ministeri.

Le ragioni di questa iniziativa sono ovvie, in quanto da tempo assistiamo ad una

distribuzione di incarichi a vari posti di vertice, in base non alle competenze ma all'appartenenza all'uno o all'altro partito, se non anche a seconda delle correnti nell'interno di uno stesso partito.

Per cercare di moralizzare questo aspetto, non certo edificante per il nostro paese, abbiamo ritenuto indispensabile che Governo o singoli ministri debbano preventivamente e obbligatoriamente sentire una

apposita Commissione parlamentare, che ha il compito di pronunciarsi soltanto sulla sussistenza di comprovate capacità tecnico-professionali della persona proposta.

Il parere della Commissione è vincolante, e volutamente abbiamo escluso che potesse essere soltanto consultivo, poiché in tal caso non si sarebbe mai raggiunto lo scopo che ci proponiamo di conseguire.

Nel caso in cui il Governo ed i singoli ministri dovessero procedere in difformità al parere della Commissione la nomina è nulla, ed il presidente della Commissione ne darà comunicazione ai Presidenti delle

due Camere, i quali, di comune accordo, decideranno a quale delle due Assemblee presentare il documento per la discussione.

La Commissione parlamentare viene rinnovata ogni legislatura. Nella prima applicazione della presente legge i Presidenti delle due Camere procederanno alla nomina dei componenti della Commissione entro trenta giorni dalla sua entrata in vigore.

Particolarmente rilevante è la norma contenuta nell'ultimo articolo della legge che dispone una revisione di tutte le nomine in atto ed alla loro revoca eventuale.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

È costituita una Commissione composta da dodici deputati e da dodici senatori per il controllo delle nomine e delle conferme ad incarichi e funzioni di competenza del Governo e dei singoli ministri.

I deputati ed i senatori sono nominati dai Presidenti di ciascun ramo del Parlamento su proposta dei rispettivi gruppi parlamentari con rispetto delle minoranze.

ART. 2.

Il Governo, prima di procedere ad una nomina oppure ad una conferma, comunica alla Commissione il nominativo o i nominativi prescelti, fornendo per ciascuno un completo *curriculum* e l'esauriente esposizione dei motivi e delle ragioni che ne suffragano la nomina o la conferma.

ART. 3.

La Commissione, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, a maggioranza assoluta, esprime il proprio parere vincolante esclusivamente in relazione alla sussistenza delle comprovate capacità tecnico-professionali della persona proposta in relazione alla natura ed alle caratteristiche dell'incarico da assumere.

In caso di necessità la Commissione, previa comunicazione al Governo oppure al ministro, può con propria decisione, per una sola volta, prorogare il termine di cui al precedente comma.

Scaduti i termini, senza che la Commissione abbia espresso il parere, il Governo oppure il ministro procede alla nomina o alla conferma.

ART. 4.

Quando il Governo oppure il ministro procede in difformità dal parere espresso dalla Commissione la nomina o la confer-

ma è nulla, ed il presidente della Commissione ne dà comunicazione, con apposita relazione, ai Presidenti delle due Camere, i quali decidono a quale Assemblea affidare il documento per la discussione.

ART. 5.

La Commissione viene rinnovata all'inizio di ogni legislatura.

La Commissione, per la sua costituzione, è convocata con atto congiunto dai Presidenti dei due rami del Parlamento e, nella prima riunione, procede all'elezione di due vice presidenti e di due segretari che, con il presidente, formano l'ufficio di presidenza.

ART. 6.

Eventuali vacanze fra i componenti della Commissione, da qualsiasi causa determinate, sono immediatamente coperte con la procedura di cui al secondo comma dell'articolo 1 della presente legge, sostituendo al parlamentare impedito, altro dello stesso gruppo.

ART. 7.

Nella prima applicazione della presente legge, i Presidenti delle due Camere, entro trenta giorni dalla pubblicazione della legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, procedono alla nomina dei componenti della Commissione.

La Commissione, espletate le formalità per la propria costituzione, procede al controllo delle nomine o delle conferme effettuate dal Governo o dai singoli ministri negli ultimi quattro anni.

Ove la Commissione ritenga che debba essere revocata una nomina dispone la revoca stessa e invita il Governo a provvedere per la surroga entro quindici giorni; a decorrere da quindici giorni da detto invito, la persona revocata cessa dalle proprie funzioni.